



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE I

**Bando di finanziamento per l'elaborazione di Regole di Categoria di Prodotto nell'ambito
dello Schema "Made Green in Italy" (D.M. n.56/2018)**

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione e degli Uffici di diretta collaborazione" che nel disporre la nuova organizzazione del dicastero, istituisce la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n.8 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

VISTO il decreto-legge del 19 settembre 2019 che introduce disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che, nelle more dei necessari atti amministrativi e decreti attuativi interni volti a rendere operativa la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente, è necessario garantire le linee di attività di competenza della attuale Direzione Generale SVI sopra riportate almeno fino alla data di scadenza del presente bando;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/05/2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 11 giugno 2019 reg. n. 1 foglio 1811, con il quale il Dott. Oliviero Montanaro è stato nominato Direttore della "Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali";

VISTA la Direttiva di II Livello della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno Ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali, registrata presso l'Ufficio Centrale del Bilancio il 23/03/2017 n. 100, con la quale si attribuisce la gestione delle risorse iscritte in termini di competenza, cassa e residui alla Divisione I;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10929 del 3/11/2017 registrato presso la Corte dei Conti il 04/12/2017 reg. 1 foglio 4564 con cui la Dott.ssa Paolina Pepe è stata nominata Direttore della Divisione I "Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali" della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali";

VISTA la Risoluzione A/RES/70/1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, di natura integrata e indivisibile;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, ratificato con Legge n. 204 del 4 novembre 2016, il nostro paese si impegna a limitare la crescita dei gas serra in atmosfera, con l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale "ben al di sotto dei 2 °C" rispetto ai livelli pre-industriali e di proseguire l'azione volta a limitare l'aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali;

VISTA l'approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 22 dicembre 2017, nella quale sono definite le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030;

VISTE le conclusioni del Consiglio dei ministri europei dell'ambiente del 20 giugno 2016 sul Piano d'Azione per l'economia circolare, in cui si riconosce nell'economia circolare un importante potenziale per una crescita sostenibile e, tra le altre cose, per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

CONSIDERATO che l'Italia si è dotata di un documento di inquadramento generale e di posizionamento strategico sull'economia circolare, "Verso un modello di economia circolare per l'Italia" e di un documento sugli indicatori per la misurazione dell'economia circolare, elaborati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la raccomandazione della Commissione Europea 2013/179/UE del 9 aprile 2013, con la quale si intende promuovere l'utilizzo dei metodi per determinare l'impronta ambientale nelle politiche e nei programmi pertinenti connessi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti (Product Environmental Footprint-PEF) o delle organizzazioni (Organisation Environmental Footprint-OEF);

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in particolare l'art. 21, comma 1, il quale istituisce lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made Green in Italy", basato sulla metodologia PEF e finalizzato a promuovere i prodotti ad elevata qualificazione ambientale;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 56 del 21 marzo 2018, entrato in vigore il 13 giugno 2018, che definisce il regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario denominato "Made Green in Italy";

CONSIDERATO che tale schema prevede che siano elaborate delle Regole di Categoria di Prodotto, vale a dire delle indicazioni metodologiche necessarie alla conduzione di studi relativi all'impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto;

VISTO che le aziende, ai fini di ottenere il rilascio del logo "Made Green in Italy", possono aderire allo schema nazionale volontario solo nel caso in cui esistano RCP che siano in corso di validità;

CONSIDERATO che la proposta di elaborazione di RCP e la sua successiva predisposizione deve essere presentata da una compagine di soggetti proponenti aventi i requisiti definiti all'art.2, comma 1, lettera l) del Decreto Ministeriale n.56/2018;

CONSIDERATO che al fine di promuovere la predisposizione di RCP si intendono finanziarie le proposte di RCP relative ad una specifica categoria di prodotto provenienti dai "soggetti proponenti" di cui sopra;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è pari ad € 400.000,00 e trova copertura sul Capitolo 2211 P.G. 3 missione 18, azione 4 "attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'art. 12 il quale dispone circa i "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153 del 5 agosto 2010 contenente la Direttiva recante i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che tanto la predeterminazione dei criteri disposti con Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12, quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole amministrazioni in sede di attribuzione dei relativi benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, ove consentita da specifica disposizione normativa, deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi definiti, prima dell'adozione di ogni singolo provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 5, il quale dispone circa lo svolgimento della "Procedura valutativa";

VISTO il Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare gli artt. 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari".

Art.1

Oggetto e finalità

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero), Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali, al fine di promuovere la predisposizione di Regole di Categoria di Prodotto (di seguito RPC) nel rispetto di quanto disposto dal D.M. n.56/2018 e dal documento Chiarimenti-interpretativi-Regolamento-MGI pubblicato sul sito www.minambiente.it, intende finanziare con il presente Bando le proposte di RCP relative a specifiche categorie di prodotto, provenienti dai "soggetti proponenti le RCP" di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del Decreto Ministeriale n.56/2018 e indicati nell'art. 4 del presente Bando.

Art.2

Risorse

La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta complessivamente a € 400.000,00. Per ciascuna proposta progettuale è previsto un finanziamento del 100% dell'intero ammontare dei costi previsti e sostenuti per l'attuazione delle attività presentate nella proposta progettuale, il quale non potrà comunque essere superiore a € 40.000,00.

In caso di elaborazione di una RCP a partire da una Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) già esistente a livello europeo, il finanziamento non sarà superiore a € 25.000,00.

Art. 3

Modalità di attribuzione dei vantaggi economici

L'attribuzione del finanziamento avverrà sulla base della procedura di valutazione a sportello delle domande pervenute ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123/98 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse e sino ad esaurimento delle risorse destinate di cui verrà dato opportuno avviso sul sito www.minambiente.it.

Art. 4

Beneficiari e requisiti di ammissibilità dei partecipanti

Il presente Bando è rivolto ai “soggetti proponenti le RCP” di cui all'art. 2, comma 1, lettera l) del D.M. n.56/2018, definiti come soggetti pubblici o privati, costituiti da almeno tre aziende — di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 — che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l'elaborazione di RCP all'interno dello schema “Made Green in Italy”; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% della produzione nazionale (fatturato) riferita all'anno solare precedente alla proposta di elaborazione della RCP, ossia alla presentazione della domanda di partecipazione a tale Bando. I “soggetti proponenti le RCP” non possono essere costituiti da un unico soggetto, ovvero da una sola azienda, fatte salve le associazioni di categoria o i consorzi a condizione che questi rappresentino più del 50% della produzione nazionale di quella categoria di prodotti in termini di fatturato e rappresentino almeno una PMI.

Per soggetto pubblico o privato si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le cooperative, i consorzi, gli enti di ricerca, gli enti locali, le Università.

I “soggetti proponenti le RCP” sono rappresentati da un soggetto capofila che sarà destinatario del finanziamento di cui al presente Bando;

Alla data di pubblicazione del presente Bando, il soggetto capofila deve possedere i seguenti requisiti:

1. per le piccole e medie imprese, essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005;
2. essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e riportate all'interno degli allegati del presente Bando;
3. nel caso di impresa, essere regolarmente costituita da almeno 2 anni e iscritta nel Registro delle Imprese;
4. avere sede legale e/o operativa in Italia.

Non possono essere ammessi al finanziamento di cui al presente Bando, i soggetti capofila che:

1. siano stati destinatari, nei due anni precedenti, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
2. non abbiano restituito agevolazioni ricevute per le quali sia stata disposta la restituzione.

Art. 5

Ammissibilità delle istanze

A pena di inammissibilità, le istanze, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto capofila mediante firma autografa o firma digitale, sono redatte utilizzando esclusivamente la domanda di ammissione al finanziamento (Allegato 1), scaricabile dal sito del Ministero (www.minambiente.it – sezione “Bandi e avvisi”).

Tale domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e dagli Allegati 2, 3 e 5 del presente Bando.

La mancata presentazione degli Allegati 1, 2 e 3 ovvero la loro mancata compilazione nelle parti

essenziali, nonché la mancata produzione dei documenti in essi richiamati, determina l'inammissibilità della proposta progettuale.

Nel caso in cui il "soggetto proponente la RCP" sia un'associazione di categoria o un consorzio che rappresenta più del 50% della produzione nazionale in termini di fatturato della categoria di prodotto indicata in Allegato 1 e rappresenta almeno una PMI, le schede di adesione dei soggetti proponenti con delega al soggetto capofila (Allegato 2) potranno essere sostituite dalla delibera dell'organo collegiale dell'associazione di categoria/consorzio, che delibera in rappresentanza degli associati, contenente la decisione di farsi carico del processo di proposta ed elaborazione della RCP.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Il soggetto capofila, in rappresentanza dei "soggetti proponenti la RCP", può presentare domanda per il finanziamento solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo dedicato mgj@pec.minambiente.it a partire dalle ore 8:00 del giorno 1 novembre 2019 al termine ultimo delle ore 20:00 del giorno 30 giugno 2020. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura "Bando elaborazione Regole di Categoria di Prodotto in attuazione dello schema nazionale Made Green in Italy".

Le domande presentate al di fuori delle date sopra indicate o con modalità diverse da quelle previste non saranno prese in considerazione.

Le proposte saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all'ordine di ricezione della domanda (data ed ora). Si fa riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso di residue risorse disponibili.

Nell'ipotesi in cui residuano risorse in misura ridotta rispetto alla richiesta formulata, il soggetto capofila che intenda accettare il finanziamento ancorché in misura ridotta deve, a pena decadenza del diritto, trasmettere apposita dichiarazione, con cui: 1) accetta il contributo nella misura ridotta rispetto alla richiesta formulata; 2) si impegna a realizzare nella sua interezza il progetto proposto e finanziato dal Ministero, ancorché in misura ridotta; 3) dichiara che riterrà a proprio carico il valore della quota non coperta dal contributo concesso in misura ridotta.

Ciascun soggetto capofila può presentare una sola istanza di finanziamento, pena l'inammissibilità di tutte le istanze presentate.

Art. 7

Criteri di ammissibilità delle proposte

Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che soddisferanno i seguenti criteri:

1. ammissibilità del "soggetto proponente la RCP" che deve individuarsi tra i soggetti di cui all'art. 4;
2. presenza e completezza della descrizione della proposta progettuale, compilata sulla base dell'Allegato 3;
3. coerenza della proposta di RCP alle indicazioni riportate nella Raccomandazione 2013/179/EU e le linee guida PEF, integrate con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi di cui all'art. 2 del DM n. 56/2018, comma 1 lettere q) e r);
4. coerenza tra obiettivi, attività previste e risorse stimate;
5. coerenza degli obiettivi e conformità della proposta progettuale con quanto disposto dallo schema nazionale "Made Green in Italy";
6. completezza ed esaustività del cronoprogramma, compilato sulla base dell'Allegato 3;
7. completezza ed esaustività del piano economico-finanziario del progetto e congruità delle spese.

Art. 8

Procedura di valutazione delle istanze

L'istruttoria delle istanze viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'attività istruttoria è preliminarmente finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e delle condizioni di ammissibilità delle istanze di ammissione al finanziamento previsti dal presente Bando.

Accertata la regolarità formale e la completezza delle istanze, una apposita Commissione di valutazione nominata con Decreto dal Direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali, valuta la rispondenza della proposta presentata a quanto disposto dal DM n. 56/2018, nonché la pertinenza e la congruità dei costi preventivati per la realizzazione della proposta.

La Commissione di valutazione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. A tale richiesta dovrà essere dato seguito nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, pena l'esclusione dell'istanza.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere al soggetto capofila eventuali modifiche che rendano la proposta progettuale presentata più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione. Nel caso in cui il soggetto capofila non aderisca alle modifiche richieste, l'Amministrazione ha la facoltà di escludere dal finanziamento la proposta così come presentata.

L'istruttoria si conclude, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di ogni singola domanda pervenuta, con un giudizio di ammissione o non ammissione della proposta presentata.

Art. 9

Pubblicazione degli esiti della verifica di ammissibilità

L'elenco completo delle istanze finanziate sarà pubblicato nella sezione "Bandi e Avvisi" del sito del Ministero.

Le proposte che all'esito dell'istruttoria svolta risulteranno ammesse saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di rinuncia, la quota residua verrà assegnata scorrendo l'elenco delle istanze considerate ammissibili.

Il Ministero provvederà a notificare via PEC l'esito positivo ai beneficiari che entro 5 giorni dovranno provvedere a trasmettere nota di accettazione del finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila, in adempimento agli impegni assunti in fase di presentazione dell'istanza.

Art. 10

Durata del progetto

I progetti presentati potranno avere una durata massima di 8 mesi a decorrere dalla data di avvio.

La data di avvio delle attività coincide con la data di accettazione del finanziamento da parte del soggetto capofila, che dovrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

È prevista la possibilità di concedere eventuali proroghe fino ad un massimo di 3 mesi oltre la durata prevista, per sole cause di forza maggiore e su richiesta motivata del soggetto capofila da presentare sino a 45 giorni prima della scadenza del termine ultimo per la realizzazione della proposta.

Art. 11

Spese ammissibili

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, sostenute successivamente alla data di avvio e sino al termine ultimo per la realizzazione della proposta, purché riferibili e funzionali alla realizzazione della proposta stessa:

1. i costi relativi al personale direttamente impiegato dal soggetto capofila beneficiario, che non superino il 20% del totale delle spese;
2. i costi relativi alle attività di consulenza;
3. i costi per l'acquisto di strumentazione e servizi strettamente funzionali all'attività, inclusa l'acquisizione di licenze per strumenti informatici e banche dati;
4. le spese relative agli aspetti logistici;
5. le spese generali derivanti direttamente dalle proposte presentate, che non superino il 10% del totale delle spese.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al finanziamento solo nel caso in cui tale costo sia effettivamente sostenuto dal soggetto capofila senza possibilità di recupero o rimborso a norma della legislazione nazionale sull'IVA. È cura del soggetto capofila giustificare le voci di spesa per le quali non sia possibile recuperare l'IVA.

Art. 12

Spese non ammissibili

Sono considerate spese non ammissibili e pertanto non finanziate dal presente Bando:

1. le spese i cui documenti giustificativi di spesa siano antecedenti alla data di avvio delle attività, nonché le spese sostenute successivamente alla data di scadenza del termine per la conclusione della proposta di cui al precedente art. 10 (Durata del progetto), salvo proroga;
2. le spese non riconducibili alle proposte;
3. le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
4. le spese di adeguamento a meri obblighi di legge;
5. ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili.

Art. 13

Pagamenti e liquidazione dei vantaggi economici

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

1. prima tranche pari al 40%, entro 30 giorni dalla data di accettazione formale del finanziamento;
2. seconda ed ultima tranche pari al 60%, entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta di pagamento che dovrà essere inviata nel termine di 20 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali e approvata dal Ministero. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
 - una relazione sintetica delle attività svolte con le relative tempistiche e le relative risorse impiegate;
 - documentazione tecnica indicata all'Allegato 3;
 - fatture, ricevute e simili conformi alla vigente normativa in materia fiscale, intestate al soggetto capofila;

- un elenco riepilogativo contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per la lettura del documento contabile, che dovrà essere redatta attraverso l'utilizzo dello specifico format di cui all'Allegato 4.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra determina la revoca del finanziamento concesso.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi:

1. i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
2. gli ordini di pagamento non eseguiti.

Resta inteso che l'erogazione del finanziamento accordato non potrà superare il valore massimo concesso e avverrà, comunque, nei limiti delle spese ammissibili realmente rendicontate.

Art. 14

Revoca

Il provvedimento concedente il finanziamento è legittimamente revocato, qualora:

1. siano stati assegnati fondi o agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, per le spese ammesse al finanziamento a valere sul presente Bando e per iniziative progettuali aventi ad oggetto le stesse tematiche;
2. il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
3. si verifichi il mancato rispetto dei termini previsti per l'avvio e la realizzazione delle attività progettuali;
4. il soggetto capofila risulti inadempiente agli obblighi previsti nel presente Bando e nella richiamata normativa di riferimento;
5. vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso previsto le somme oggetto dell'attribuzione del finanziamento;
6. vengano meno i requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del presente Bando.

In caso di revoca del finanziamento erogato, il soggetto capofila dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di finanziamento percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di revoca. Oltre agli interessi legali dovrà essere calcolata anche la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del finanziamento. Nel caso di mancata restituzione, il Ministero attiverà tutte le procedure necessarie al recupero delle somme e potrà disporre l'esclusione del soggetto inadempiente dal riconoscimento dei contributi per un periodo di tre anni.

I soggetti capofila, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'investimento, dovranno inviare apposita comunicazione mediante PEC.

Art. 15
Verifiche e controlli

Il Ministero potrà disporre in qualsiasi momento controlli sui progetti allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del finanziamento per i soggetti capofila.

Il soggetto capofila si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il finanziamento assegnato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di adottare modifiche che tuttavia non alterano gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, il soggetto capofila ne deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Amministrazione.

Art. 16
Responsabile unico del procedimento

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente della Divisione I presso la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali.

Il Direttore della Divisione I
Dott.ssa Paolina Pepe